

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Nome e cognome: Luca Antonini, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 30/05/2008, con numero A000123165.

Responsabile dell'attività di distribuzione della ANTONINI ASSICURAZIONI SRL iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 08/11/2019, con numero A000641010, e della ditta individuale LUCA ANTONINI iscritto al RUI in data 30/05/2008 con numero A000123165.

Sede legale: Via Gioacchino Volpe 84 - Ospedaletto - PISA (PI) 56121, telefono: 050983344, e-mail: agenzia@antoniniassicurazioni.com, p.e.c.: antoniniassicurazioni@pec.it, sito internet: www.antoniniassicurazioni.it.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

All'interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Luca Antonini

NUMERO ISCRIZIONE RUI A000123165

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#)

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.
- Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#), intermediario iscritto [Scegliere un elemento.](#), con n. [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").
- fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una raccomandazione personalizzata.

Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e individuazione motivata del prodotto più adeguato a tal fine; consulenza sulle vicende contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. variazioni, appendici, etc.);

- l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile indicarlo, metodo per calcolarlo: [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#);
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

SETTORE TARIFFARIO	TIPOLOGIA DI CLIENTI	ALLIANZ	AVIVA ITALIA	Axa
	Intermediario preponente	Luca Antonini	Antonini Assicurazioni S.r.l.	Accordo collaborazione
AUTOVETTURE	Proprietari di età fino a 24 anni	7,72%	3,09%	7,91%
	Proprietari di età dai 25 ai 29 anni	7,72%	9,92%	7,91%
	Proprietari di età dai 30 a 54 anni	7,72%	10,03%	7,91%
	Proprietari di età superiore a 55 anni	7,72%	11,63%	7,91%
	Persone Giuridiche	7,72%	9,92%	7,91%
AUTOTASSAMETRI		7,72%	9,92%	7,91%
AUTOCARRI	Fino a 3500 kg	5,40%	8,33%	6,32%
	Oltre i 3500 kg	5,40%	6,60%	6,32%
LIBRI MATRICOLA			6,60%	
ALTRI VEICOLI	Tutti	5,40%	9,92%	6,32%
NATANTI/CICLO M.	Tutti	5,55%	10,20%	6,32%
AUTOBUS	Tutti	5,40%	10,17%	6,32%

SETTORE TARIFFARIO	Helvetia
Intermediario preponente	Antonini Assicurazioni S.r.l.
AUTOVETTURE	9,26%
VEICOLI D'EPOCA	8,49%
MOTOVEICOLI MACCHINE OPER.	6,56%
CARRELLI, MACCHINE AGRICOLE	6,56%
NATANTI	6,75%
AUTOCARRI C/PROPRIO	6,17%
VEICOLI DA TRASPORTO	6,17%
CICLOMOTORI	6,35%
C/TERZI	4,24%
TRASPORTO PUBBLICO	4,24%

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

ALLEGATO 4-BIS, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Luca Antonini

NUMERO ISCRIZIONE RUI A000123165

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: Fare clic o toccare qui per immettere il testo..

Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");
- fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una raccomandazione personalizzata.

Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche, della conoscenza e dell'esperienza del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e individuazione motivata del prodotto più adeguato a tal fine; consulenza sulle vicende contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. versamenti integrativi, variazioni, etc.);

- l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies, Cap;
- l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

L'intermediario distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese di assicurazione.

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi, gli oneri e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE).

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

In base ai complessivi risultati complessivi di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici. Si precisa che eventuali incentivi non riguardano specificamente la distribuzione di uno o più prodotti d'investimento assicurativi proposti al contraente, riferendosi a parametri non riconducibili a uno o più specifici prodotti.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Luca Antonini - NUMERO ISCRIZIONE RUI A000123165

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-*decies* comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice.

**ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L'INTERMEDIARIO HA O POTREBBE AVERE
RAPPORTI D'AFFARI**

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In adempimento all'obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l'intermediario ha o potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione:

AVIVA ITALIA S.P.A.

AVIVA S.P.A.

AVIVA LIFE S.P.A.

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

ALLIANZ S.P.A.

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

GENERALI ITALIA S.P.A.

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

ITAS SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD